



# FLP Ecofin - Agenzie Fiscali

## Segreteria Regionale Lombardia

sito internet: [www.flpagenziemef.it](http://www.flpagenziemef.it)  
e-mail: [lombardia@flpagenziemef.it](mailto:lombardia@flpagenziemef.it)

Milano, 17/04/2019

Alla DR Entrate della Lombardia  
Settore Gestione risorse - Ufficio relazioni sindacali

e.p.c. Alla FLP Segreteria Nazionale

Oggetto: **richiesta informativa su corretta disciplina dell'art.35 comma 5 del CCNL FC.**

Si premette che sono pervenute alla nostra O.S. diverse segnalazioni e richieste di informazioni in ordine alla concreta disciplina di cui all'art. 35, comma 5, del CCNL FC il quale consente alla lavoratrice o al lavoratore di richiedere un permesso per l'intera giornata in caso di effettuazione di visite mediche all'interno dell'orario di lavoro ma che **non comporti incapacità lavorativa.**

A parere dello scrivente, tale comma introduce una nuova tipologia di permessi, non prevista dal precedente CCNL Agenzie Fiscali, per effettuare visite, terapie, prestazioni specialistiche od esami diagnostici.

Tali assenze si differenziano dalla malattia, pur essendo a questa assimilabili, in quanto non caratterizzate da patologia in atto o incapacità lavorativa.

L'effettuazione di una terapia, di una visita o di un esame diagnostico, come pure il ricorso a prestazioni specialistiche, anche con finalità di mera prevenzione, vengono quindi a costituire il titolo che determina l'insorgenza del diritto all'assenza in oggetto, che va pertanto giustificata solo con la relativa attestazione di presenza, come prevede la nota dell'Aran del 4 luglio 2018 che ad ogni buon fine si allega.

Dalla lettura delle varie note emesse dall'Agenzia delle Entrate (n. 83028 del 05.06.2018, n. 97329 del 2.07.2018, n. 272924 del 22.10.2018) e dalla nota dell'Aran sopra richiamata, si evince che l'assenza ai sensi dell'art. 35, comma 5, sia fruibile su base giornaliera senza che vi sia incapacità lavorativa, determinata da patologie in atto o dalle caratteristiche di esecuzione o di impegno organico della visita.

Naturalmente l'assenza per l'intera giornata comporta la riduzione del monte ore annuo a disposizione del dipendente per poter effettuare visite mediche (le 18 ore), la decurtazione del trattamento economico e il suo conteggio ai fini del periodo di comportamento così da tabella che segue.



# FLP Ecofin - Agenzie Fiscali Segreteria Regionale Lombardia

PARERE ARAN CFC5 - ART.35					
TIPOLOGIE ASSENZA	RIF.	RIDUCE MONTE ORE ANNUO?	DECURTA TRATTAMENTO ECONOMICO NEI PRIMI 10 GIORNI?	SI CONTEGGIA AI FINI DEL COMPORTO?	COME SI GIUSTIFICA ASSENZA?
Assenze per l'espletamento di visite, terapie, prestazioni specialistiche od esami diagnostici senza incapacità lavorativa, di durata inferiore all'intera giornata lavorativa	Commi 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 15	SI (delle ore per visita o altro comprensive anche dei tempi di percorrenza da e per la sede di lavoro)	NO	SI (con le modalità di cui all'art. 35, comma 4)	ATTESTAZIONE PRESENZA
Assenze per l'espletamento di visite, terapie, prestazioni specialistiche od esami diagnostici senza incapacità lavorativa, di durata pari all'intera giornata lavorativa	Commi precedenti e Comma 5	SI (di un numero di ore pari alla durata effettiva della specifica giornata lavorativa)	SI	SI (con le modalità di cui all'art. 35, comma 4)	ATTESTAZIONE PRESENZA

Se la visita, al contrario, comportasse un impegno organico per l'intera giornata, il dipendente avrebbe diritto a richiedere che l'assenza sia imputata a malattia, ai sensi dell'art. 35, comma 12.

In tale caso, l'assenza, come chiarito anche dalle note dell'Agenzia delle Entrate, Direzione Centrale prot. 272924 del 22.10.2018 e prot. 97329 del 02.07.2018, non andrà a ridurre il monte ore dei permessi di cui ai commi da 1 a 10 dell'art. 35 (pari a 18 ore) concesso annualmente ad ogni dipendente.

Ci risulta invece, che in alcuni Uffici della Regione, per giustificare l'assenza per l'intera giornata ai sensi dell'art. 35, comma 5, si debba dimostrare l'impossibilità di rientrare in ufficio, dovuta alla modalità di effettuazione della visita, al tempo impiegato o alla lontananza del luogo dove si effettua la visita.

In questo caso, tuttavia, anche alla luce della nota emessa dalla Settore Risorse Umane, Ufficio Normativa e del lavoro Prot. 272924 del 22 ottobre 2018, il dipendente avrebbe diritto a chiedere che l'assenza per l'intera giornata gli sia imputata all'art. 35, comma 12, attribuendo pertanto l'assenza a malattia senza decurtazione delle 18 ore.

Pertanto la possibilità di richiedere la giustificazione per l'intera giornata prevista dal CCNL, ai sensi dell'art. 35, comma 5, rimarrebbe a nostro avviso inutilizzabile.

Alla luce di tutto ciò, si chiede a codesta Amministrazione di voler chiarire alla scrivente la portata effettiva della norma in questione.

Distinti saluti

Il Coordinatore Regionale  
FLP Ecofin Agenzie Fiscali della Lombardia  
Paolo Cocozzello